



Riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2019

Atto del Governo 100

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	100	
Titolo:	Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2019	
Norma di delega:	Articolo 7, comma 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n.204	
Numero di articoli:	2	
	Senato	Camera
Date:		
presentazione:	17/07/2019	22/07/2019
annuncio:	23/07/2019	23/07/2019
assegnazione:	23/07/2019	23/07/2019
termine per l'espressione del parere:	22/08/2019	22/08/2019
Commissione competente:	7 ^a Istruzione pubblica, beni culturali	VII Cultura

Presupposti normativi

L'istituzione del Fondo e i soggetti destinatari

Il **Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca** vigilati dal MIUR (FOE) è stato istituito dal [d.lgs. 204/1998](#) – recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della **politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica** – il cui art. 1 ha stabilito, anzitutto, che il Governo, nel (ora) Documento di economia e finanza – DEF, determina gli indirizzi e le priorità strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica, definendo il quadro delle risorse finanziarie da attivare e assicurando il coordinamento con le altre politiche nazionali. Sulla base degli indirizzi citati, nonché di altri elementi – risoluzioni parlamentari di approvazione del DEF, direttive del Presidente del Consiglio, proposte delle amministrazioni statali – è predisposto, approvato e aggiornato annualmente dal CIPE (le cui funzioni in materia sono coordinate dal MIUR) il **Programma nazionale per la ricerca**, che definisce gli obiettivi generali e le modalità di realizzazione degli interventi.

Il [Programma nazionale per la ricerca 2015-2020](#) è stato approvato dal CIPE il 1 maggio 2016, in coerenza con quanto stabilito dalla **Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI)**, presentata dall'Italia nell'ambito della programmazione dei Fondi strutturali 2014-2020. Esso è basato su **sei programmi di intervento**: Internazionalizzazione, Capitale umano, Programma nazionale infrastrutture, Cooperazione pubblico privato e ricerca industriale, Efficacia e qualità della spesa, Programma per il Mezzogiorno. In particolare, individua **12 aree di specializzazione** suddivise in 4 gruppi, in funzione della presenza di caratteristiche comuni, per ciascuno dei quali individua strumenti di sostegno e sviluppo differenziati. Nello specifico, sono considerate prioritarie le aree Aerospazio, Agrifood, Fabbrica Intelligente, Salute; ad alto potenziale, le aree Blue Growth, Chimica Verde, Design Creatività Made in Italy, Cultural Heritage; in transizione, le aree Smart Communities, Tecnologie per gli Ambienti di Vita; consolidate, le aree Energia, Mobilità e Trasporti. Evidenzia, altresì, che le aree così definite compongono, in un quadro coerente, le scelte strategiche compiute a livello europeo – soprattutto con il programma quadro *Horizon 2020* – con le politiche di intervento definite a livello nazionale e regionale.

Nella [Relazione](#) per l'Italia 2019 presentata dalla Commissione europea, relativamente al grado di attuazione delle raccomandazioni per l'Italia 2018, si rileva che "il finanziamento della ricerca pubblica è in fase di stallo (0,50 % del

PIL nel 2017, il valore più basso dal 2005)". Nelle [raccomandazioni](#) del Consiglio dell'UE sul Programma nazionale di riforma 2019 dell'Italia si evidenzia, nel considerando 21, che "la spesa pubblica destinata alla ricerca e allo sviluppo è inferiore alla media della zona euro". Tra le raccomandazioni l'UE invita l'Italia ad adottare provvedimenti nel 2019 e 2020 al fine di "porre l'accento sulla politica economica connessa agli investimenti in materia di ricerca e innovazione (raccomandazione n. 3).

Nel DEF 2019 ([Doc. LVII, n. 2](#)) il Governo ha annunciato un "rafforzamento delle attività di ricerca, come leva per rilanciare l'economia agendo sia sui rispettivi fondi di finanziamento, sia per la ridefinizione dei criteri di finanziamento". Ha inoltre comunicato che sono in fase di avvio i lavori per l'aggiornamento del Programma nazionale per la ricerca 2015–2020, che "affronti in maniera unitaria le diverse problematiche che caratterizzano il settore dell'alta formazione e della ricerca e che rafforzi gli investimenti pubblici e al contempo incentivi la partecipazione delle PMI anche attraverso un'azione di stimolo del tessuto imprenditoriale."

Sempre il DEF 2019 precisa che i conti tendenziali delle università e degli enti di ricerca sono stati elaborati ipotizzando il rispetto delle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 971-977, della [L. 145/2018](#) - che hanno rivisto, per le sole università, le dinamiche di crescita annuale del fabbisogno finanziario e dell'indebitamento netto del comparto - e prevedendo, per i principali enti pubblici di ricerca (Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto nazionale di fisica nucleare, Agenzia spaziale italiana, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), non più soggetti alla regola del fabbisogno a decorrere dall'esercizio 2019, andamenti di spesa coerenti con l'eliminazione della citata regola.

L'art. 7 del medesimo d.lgs. 204/1998 ha previsto, quindi, che, a partire dal 1° gennaio 1999, dovevano essere determinati con un'unica autorizzazione di spesa e affluire ad un unico Fondo, denominato Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), finanziato dall'attuale MIUR e istituito nel relativo stato di previsione, gli stanziamenti da destinare, ai sensi di varie disposizioni legislative, a:

- Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
- Agenzia spaziale italiana (ASI);
- Osservatorio geofisico sperimentale (di Trieste). Successivamente, l'art. 7 del d.lgs. 381/1999 ha disposto che esso mutava la denominazione in Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – OGS;
- enti di ricerca già confluiti in un unico capitolo ai sensi dell'art. 1, co. 40-44, della L. 549/1995 e finanziati dal Ministero, ossia, Stazione zoologica "Anton Dohrn" di Napoli e Istituto nazionale di geofisica. Quest'ultimo è poi confluito, in base all'art. 1 del d.lgs. 381/1999, nell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV;
- Istituto nazionale per la fisica della materia (INFN). Esso è poi confluito nel CNR ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 127/2003.

Ha, altresì, previsto che allo stesso Fondo dovessero affluire i contributi che sarebbero stati stabiliti per legge in relazione alle attività, oltre che dello stesso INFN e relativi laboratori di Trieste e di Grenoble, di:

- Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN);
- Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA).

In base al [D.L. 30 settembre 2010](#) - con il quale sono stati rideterminati, tra l'altro, i soggetti incaricati dell'attuazione del PNRA, in particolare affidando al CNR, ai sensi dell'art. 9, punto 2), del d.lgs. 213/2009, le attività di programmazione scientifica e di coordinamento (art. 3) - le risorse destinate al Programma sono attualmente assegnate allo stesso CNR, nell'ambito del FOE (art. 7). In base allo stesso art. 7, il CNR provvede ad erogare quota parte del finanziamento all'ENEA per la gestione delle campagne in Antartide;

- Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna.

Quest'ultimo è stato poi dapprima trasformato in Istituto nazionale della montagna e, quindi, soppresso dall'art. 1, co. 1280, della [L. 296/2006](#), che ha contestualmente previsto il trasferimento delle relative funzioni all'Ente italiano Montagna, a sua volta soppresso dall'art. 7, co. 19, del [D.L. 78/2010](#);

Con successivi interventi sono stati inclusi fra i destinatari del FOE anche altri enti. Si tratta, in particolare, di:

- Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste (art. 9, co. 3, lett. g), del d.lgs. 381/1999);
- Istituto nazionale di alta matematica - INDAM (art. 10, co. 1, lett. g), del d.lgs. 381/1999);
- Istituto italiano di studi germanici (art. 4, co. 5, del d.lgs. 419/1999).

L'Istituto è stato poi qualificato ente pubblico di ricerca nazionale, a carattere non strumentale, dall'art. 1-quinquies del D.L. 250/2005 (L. 27/2006);

- Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche Enrico Fermi (art. 1, co. 5, della L. 62/1999);
- Istituto nazionale di astrofisica – INAF (art. 16, co. 1, lett. a), del d.lgs. 138/2003);
- Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRIM (art. 15, co. 1, lett. a), del d.lgs. 38/2004);
- Sincrotrone di Trieste Spa, con riferimento al quale l'art. 2, co. 2, del D.L. 7/2005 (L. 43/2005) ha disposto che, per assicurare lo sviluppo della competitività internazionale della infrastruttura complessiva, il contributo ordinario per il funzionamento era integrato, dal 2005, con un importo annuo pari a 14 milioni di euro, a valere sul FOE, con erogazione diretta;
- Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) (anch'essi enti di ricerca

vigilati dal MIUR), con riferimento ai quali l'art. 19, co. 3, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) ha disposto che, a decorrere dal 2013, le risorse derivanti dagli interventi di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica (recati dal medesimo art. 19) confluiscono sul FOE per essere destinate al funzionamento dei due enti.

Per completezza, si ricorda che ulteriori 0,5 milioni di euro annui del FOE erano stati destinati dall'art. 60, co. 3, del [D.L. 69/2013](#) all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Tuttavia, dal 2017, le risorse destinate all'ANVUR hanno un'autonoma evidenza nello stato di previsione del MIUR, essendo allocate sul cap. 1688.

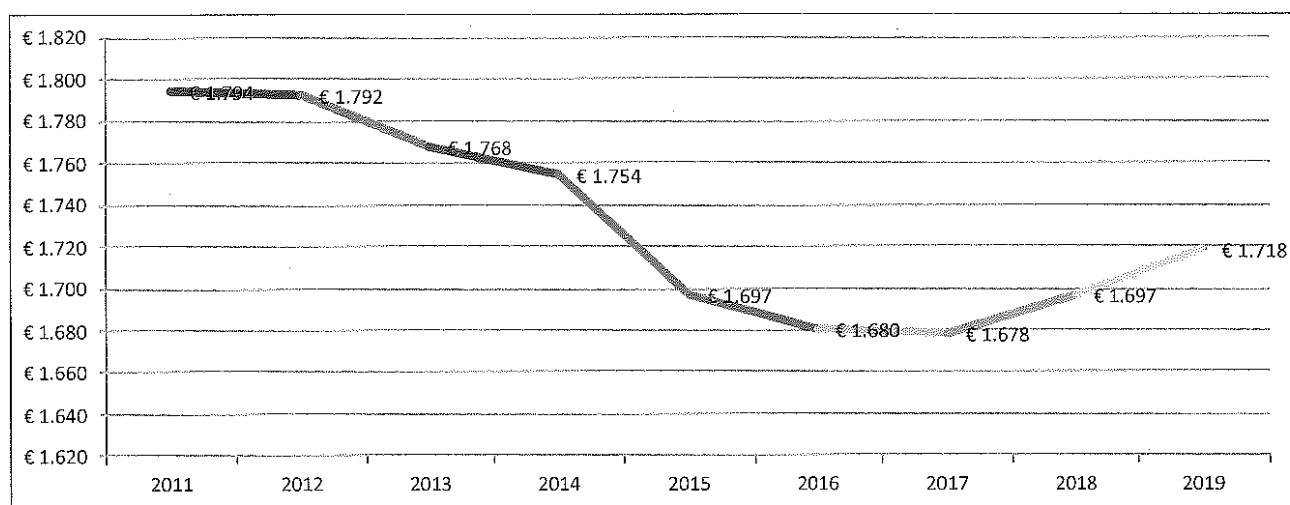
L'ammontare del Fondo

L'art. 7 del d.lgs. 204/1998 aveva stabilito che l'ammontare del FOE doveva essere determinato in tab. C della legge di stabilità.

Attualmente – a seguito della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica ([L. 196/2009](#)) operata con [L. 163/2016](#), in base alla quale i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, articolata in due sezioni –, l'ammontare del FOE è stabilito direttamente dalla sezione II della legge di bilancio ed è allocato sul cap. 7236 dello stato di previsione del MIUR.

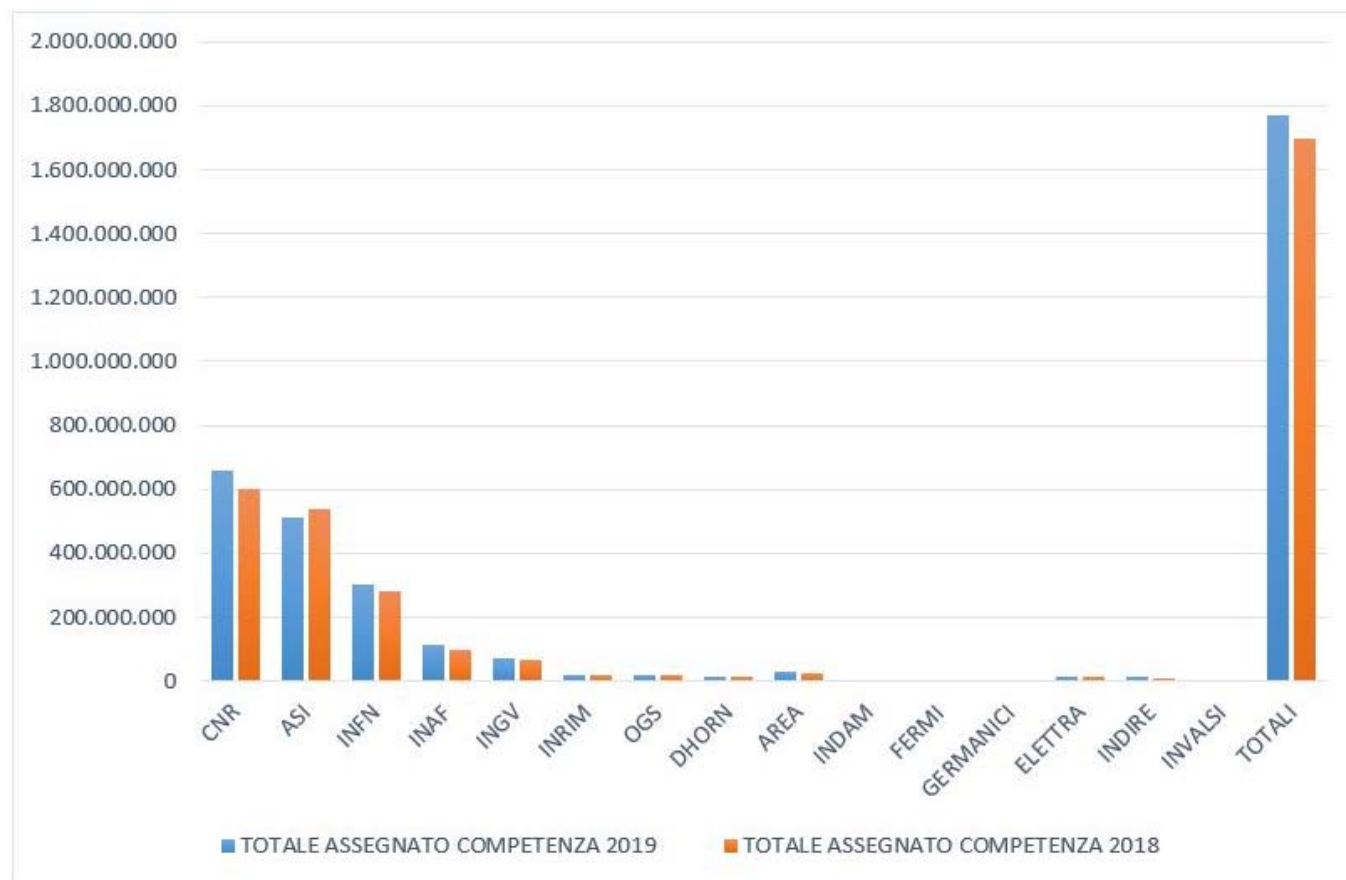
Nella relazione illustrativa allo schema di decreto in esame si segnala che, in termini complessivi, il confronto tra il 2019 e il 2011 evidenzia una riduzione di 76 milioni di euro, pari al 4,24% dello stanziamento del FOE, anche se negli ultimi due anni si segnala un aumento della dotazione complessiva (*fig. 1*).

Figura 1 - Andamento delle risorse del FOE, anni 2011-2019, dati in milioni di euro. Fonte: dati MIUR



Per il 2019, le risorse ammontano a circa 1,77 miliardi di euro, con un incremento pari al 4,2% rispetto al 2018, come si evince dalla *fig. 2*. Per il 2018, il FOE è stato ripartito con [DM 26 luglio 2018, n. 568](#), per un ammontare di circa 1,7 miliardi di euro tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR.

Figura 2- Differenza tra il totale delle assegnazioni 2019 e quelle 2018, per ente, importi in euro. Fonte: dati MIUR



Le modalità di riparto del Fondo tra gli enti

L'art. 7 del d.lgs. 204/1998 ha disposto che il FOE è **ripartito annualmente** fra gli enti interessati con uno o più decreti ministeriali, comprensivi di **indicazioni per i due anni successivi**, emanati previo parere delle Commissioni parlamentari. Nelle more del perfezionamento dei decreti di riparto, il MIUR può erogare **acconti**, calcolati sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti e degli importi assegnati nell'anno precedente.

Le **regole per la ripartizione** del FOE sono state definite, da ultimo, con il [d.lgs. 218/2016](#) che, introducendo alcune regole comuni a 20 enti pubblici di ricerca vigilati da vari Ministeri, ha anche dettato previsioni specifiche per quelli vigilati dal MIUR, in parte superando alcune previsioni recate dal d.lgs. 213/2009, con cui era stato operato un riordino degli stessi enti. In particolare, in base al combinato disposto dell'art. 5, co. 1, e dell'art. 6, co. 2, del d.lgs. 218/2016, il MIUR tiene conto, ai fini della ripartizione del FOE, della **programmazione strategica preventiva** (di cui all'art. 5 del d.lgs. 213/2009), della Valutazione della qualità dei risultati della ricerca (**VQR**: effettuata, ogni 5 anni, dall'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca - ANVUR), nonché dei **piani triennali di attività** (di cui al già citato art. 5 del d.lgs. 213/2009 e all'art. 7 del d.lgs. 218/2016).

L'art. 5 del [d.lgs. 213/2009](#) dispone che, in conformità alle linee guida enunciate nel Programma nazionale della ricerca, i consigli di amministrazione dei singoli enti vigilati dal MIUR, previo parere dei rispettivi consigli scientifici, adottano un **piano triennale di attività (PTA)**, aggiornato annualmente, ed elaborano un **documento di visione strategica decennale**. Il piano è valutato e approvato dal MIUR, anche ai fini della identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del coordinamento dei PTA dei diversi enti di ricerca, nonché del riparto del fondo ordinario.

A sua volta, l'art. 7 del d.lgs. 218/2016 dispone che (tutti) gli enti di ricerca, nell'ambito della loro autonomia, in conformità con le linee guida enunciate nel PNR, tenuto conto, fra l'altro, delle linee di indirizzo del Ministro vigilante, adottano un **PTA**, aggiornato annualmente, con il quale determinano anche la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 9. Il PTA è approvato dal Ministero vigilante entro 60 giorni dalla ricezione (decorsi i quali,

senza che siano state formulate osservazioni, si intende approvato). Le quote del FOE assegnate per specifiche finalità e che non possono essere più utilizzate per le stesse, possono essere destinate ad altre attività o ad altri progetti, previa autorizzazione del MIUR (art. 5, co. 2, del d.lgs. 218/2016).

Qui il quadro dei decreti di riparto dal 2001 al 2015 pubblicato sul sito del MIUR. Per il 2016 il riparto è stato operato con [D.M. 8 agosto 2016 n. 631](#), per il 2017 è stato effettuato con il [D.M. 8 agosto 2017, n. 608](#), e per il 2018 con il citato [D.M. 26 luglio 2018, n. 568](#).

Le risorse del Fondo destinate al finanziamento premiale

L'art. 19, co. 5, del d.lgs. 218/2016 ha innovato la disciplina in materia di finanziamento premiale, disponendo che il MIUR promuove e sostiene l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti vigilati, nonché il finanziamento premiale dei PTA e di specifici programmi e progetti proposti dai medesimi enti, e stabilendo che, in via sperimentale, per il solo 2017, erano stanziati 68 milioni di euro (a valere sulle risorse del FOE) da destinare a tali finalità. Tali somme sono state successivamente allocate sul cap. 7237 dello stato di previsione del MIUR. Conseguentemente, l'art. 20, co. 1, ha abrogato l'art. 4 del d.lgs. 213/2009, che, fra l'altro, aveva disposto che una quota non inferiore al 7% del FOE e soggetta ad incrementi annuali – cd. **quota premiale** – doveva essere ripartita sulla base dei risultati della VQR e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti, secondo criteri disciplinati con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

I criteri per l'assegnazione delle risorse destinate al finanziamento premiale per il 2017 (oltre che delle risorse premiali per l'anno 2016, che sarebbero dovute essere ripartite secondo i criteri definiti con il DM 2527 del 26 settembre 2017), sono stati definiti, da ultimo, dall'art. 1, co. 647 e 648, della [L. 205/2017](#), che, nello specifico, ha previsto che:

- il 70% doveva essere attribuito in proporzione all'ultima assegnazione effettuata in base alla VQR, quale disposta con il decreto di riparto della quota premiale 2015 (DM 27 ottobre 2017, n. 850);
- il 30% doveva essere attribuito in proporzione alla quota (ordinaria) del FOE 2017 attribuita a ciascun ente con DM 8 agosto 2017, n. 608. Tali previsioni hanno superato anche quanto disposto dall'art. 19, co. 5, del d.lgs. 218/2016, che aveva previsto che le modalità di assegnazione delle risorse per il finanziamento premiale 2017 dovevano essere definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ne doveva fissare anche criteri, modalità e termini.

Le risorse premiali per il 2016 e il 2017 sono state quindi ripartite con [DM 5 febbraio 2018, n. 92](#).

Dal 2018, le risorse destinate alla "ex premialità" sono confluite in quote proporzionali nelle assegnazioni ordinarie degli enti e sono state utilizzate per le stabilizzazioni di personale di cui all'art. 20, co. 1 e 2, del [d.lgs. 75/2017](#) per il triennio 2018-2020, come peraltro richiesto nei pareri espressi dalla [7ª Commissione del Senato](#) e dalla [VII Commissione della Camera dei deputati](#) sullo schema di decreto relativo al FOE 2018 ([AG n. 28](#)). Nel 2019 la legge di bilancio (L. 145/2018) **non ha previsto alcuno stanziamento per la premialità, di cui al cap. 7237**, come si evince dal [D.M. 31 dicembre 2018](#).

Contenuto

Lo schema di decreto, corredato da relazione illustrativa, si compone di **2 articoli e 16 tabelle**, che costituiscono parte integrante dello schema di decreto. In dettaglio:

- la tabella 1 reca il riparto 2019 complessivo per ciascun ente, suddiviso nelle diverse voci:
 - assegnazioni ordinarie;
 - progettualità di carattere straordinario;
 - attività di ricerca a valenza internazionale;
 - progetti bandiera e progetti di interesse;
- le tabelle 2, 3 e 4 descrivono i progetti di ciascun ente - mostrando le differenze tra il contributo 2019 e quello 2018 - relativi, rispettivamente, a: progettualità di carattere straordinario (tab. 2), attività di ricerca a valenza internazionale (tab. 3), progetti bandiera e progetti di interesse (tab. 4);
- le tabelle da 5 a 16 sono riferite a ciascun ente e recano gli importi di ogni progetto.

Le risorse disponibili

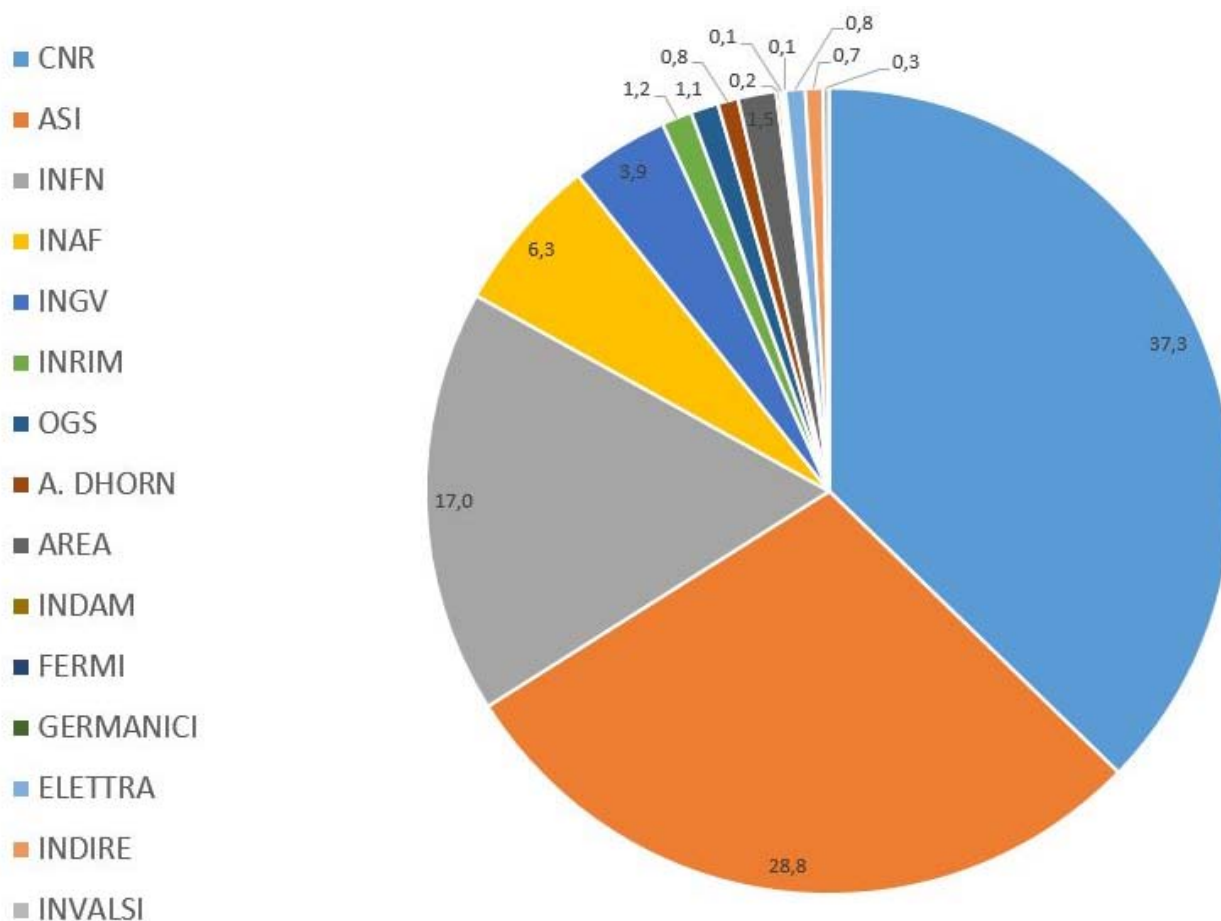
La disponibilità del **capitolo 7236, piano gestionale 1, per il 2019**, ammonta - come si è detto - a **1.773.493.350 euro** e registra in **incremento pari al 4,2% rispetto al 2019**. Si segnala peraltro che l'art. 1, co. 980, della L. 145/2018 ha incrementato la dotazione del FOE di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

Delle risorse complessive, la quota di **1.742.638.236 euro è ripartita tra gli enti**, mentre la quota di **30.855.114 euro è destinata al finanziamento di iniziative fissate per legge** o a specifiche iniziative. Si tratta in particolare delle somme assegnate: ad Elettra Sincrotrone s.p.a ai sensi del D.L. 7/2005; al funzionamento ordinario dell'INDIRE, ai sensi del D.L. 98/2011, comprensiva dell'importo assegnato all'INDIRE dal D.P.C.M. 11 aprile 2018; al funzionamento dell'INVALSI, ai sensi del D.L. 98/2011.

Per completezza, si ricorda che, al fine di potenziare il sistema di valutazione delle scuole, previsto dal regolamento di cui al DPR 80/2013, l'art. 1, co. 144, della [L. 107/2015](#) ha autorizzato la spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 a favore dell'INVALSI. La spesa è destinata prioritariamente alla realizzazione delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti, alla partecipazione dell'Italia alle indagini internazionali, all'autovalutazione e alle visite valutative delle scuole. Successivamente, l'art. 27, co. 4, del [d.lgs. 62/2017](#) ha autorizzato la spesa, a favore dell'INVALSI, di 1,1 milioni di euro per il 2017, 3,5 milioni di euro per il 2018 e 4,1 milioni di euro annui dal 2019 per le rilevazioni nazionali sugli apprendimenti nella scuola primaria, le prove nazionali sugli apprendimenti nella scuola secondaria di primo grado e le prove scritte a carattere nazionale nella scuola secondaria di secondo grado. Tali somme sono allocate sul cap. 7436 dello stato di previsione del MIUR.

Per una rappresentazione della distribuzione percentuale delle risorse tra tutti i destinatari si veda la *fig. 3*.

Figura 3 - Ripartizione percentuale tra gli enti del totale delle assegnazioni 2019. Fonte: dati MIUR



Nel [D.M. 31 dicembre 2018](#) di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio 2019, il capitolo 7236 destinato al FOE reca invece uno stanziamento complessivo di **1.803.493.350 euro**, superiore di **30 milioni di euro** rispetto all'importo suddiviso nel provvedimento in esame. Si ricorda peraltro che l'art. 1, co. 404, della [L. 145/2018](#) ha stanziato un **contributo straordinario in favore del CNR** di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2028. A fronte di ciò, da informazioni ricevute per le vie brevi dal MIUR, è emerso che i 30 milioni di euro di differenza - dovuti all'incremento che la L. 145/2018 ha disposto - sono allocati sul **piano gestionale 2** e sono destinati proprio al finanziamento straordinario del CNR.

Il disegno di legge di assestamento, attualmente all'esame della Camera dei deputati in seconda lettura ([A.C. 2018](#)), relativamente alla tabella 7 del MIUR, reca una variazione in aumento di 25 milioni di euro per il capitolo 7236, in dipendenza di atti amministrativi. Da contatti informali avuti con il MIUR, si è appreso che si tratta di 25 milioni destinati al CNR che il Dicastero ha chiesto ai sensi dell'articolo 1, co. 1072, della [L. 205/2017](#) per l'anno 2019, concernente il Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Sono pertanto fondi vincolati, su un piano gestionale diverso dal piano gestionale 1, relativo al FOE, che quindi non rientrano nel decreto di riparto del Fondo ordinario. Per completezza, si segnala che la quota del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese assegnata al MIUR è stata ripartita con [D.M. 4 giugno 2019, n. 450](#). In base alla [tabella](#) allegata al suddetto D.M., per il 2019 risultano beneficiari di risorse specifiche, oltre al CNR, anche l'ASI, l'INAF e l'INFN. Per il 2019, il CNR risulta pertanto destinatario, in virtù di specifici decreti, di altri 30 milioni di euro e di 25 milioni di euro.

Tali informazioni non risultano in maniera esplicita dalla relazione illustrativa, nè dalle premesse allo schema di decreto. Si valuti pertanto se integrare lo schema di decreto.

Le **assegnazioni ordinarie**, che rappresentano, come anticipato, una delle voci - pari a 1.144.163.236 euro - del totale delle assegnazioni, sono costituite dalla quota destinata al finanziamento ordinario, comprensiva delle specifiche finalizzazioni di legge, tra cui le assunzioni ordinarie e straordinarie di personale. La relazione illustrativa precisa che tali assegnazioni costituiscono la "storicizzazione delle quote essenziali per il funzionamento degli enti". L'assegnazione ordinaria per ciascun ente è dunque il risultato di:

- art. 1, co. 633, della [L. 205/2017](#), secondo cui il FOE è incrementato di 13,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca. Il riparto di tale somma - effettuato con [D.M. 163/2018](#) - avviene in relazione all'obiettivo del riequilibrio della presenza di giovani ricercatori nei vari territori, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore e, in relazione all'obiettivo del sostegno ai livelli di maggiore qualità della ricerca, per gli enti pubblici di ricerca, ai criteri di riparto del FOE (su cui si veda *supra*). L'importo assegnato a ciascun ente si evince dalla [tabella](#) allegata al D.M. 163/2018. In proposito, l'art. 1, co. 6, dello schema di decreto precisa che le somme assegnate con il D.M. 163/2018 saranno rideterminate ed erogate con appositi decreti dirigenziali;

- art. 1, co. 668, della L. 205/2017, secondo cui presso il MEF è istituito un apposito fondo per un graduale percorso di stabilizzazione del personale in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al d. lgs. 218/2016, nel quale sono stanziati 57 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Il riparto di tali risorse è avvenuto con [D.P.C.M. 11 aprile 2018](#).

Si segnala che il d. lgs. 218/2016 concerne anche enti di ricerca non vigilati dal MIUR. La quota parte del predetto fondo destinata esclusivamente agli enti di ricerca vigilati dal MIUR, incluso l'INDIRE, è pari a 55,9 milioni di euro, come citato nella relazione illustrativa allo schema di decreto in esame. La restante parte del fondo è attribuita all'ISPRa. Quanto agli enti di ricerca vigilati dal MIUR, non sono destinatari delle risorse di questo fondo né l'ASI e l'INVALSI, in ragione delle proprie risorse disponibili già sufficienti a far fronte alle esigenze di superamento del precariato, né l'INDAM, in quanto non ha personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 del d. lgs. 75/2017. Le risorse assegnate potrebbero comunque subire modifiche all'esito di verifiche compiute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze in merito ai dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere per il trattamento economico complessivo, tenuto conto del costo medio annuo, per ciascuna qualifica di personale assunto dagli enti. Nelle premesse allo schema di decreto in commento si precisa che, al momento, tali verifiche non sono state ultimate e pertanto gli importi restano quelli del D.P.C.M. 11 aprile 2018.

Al riguardo, l'art. 1, co. 7, dello schema di decreto esplicita che le somme disposte con D.P.C.M. 11 aprile 2018 saranno rideterminate ed erogate agli enti con appositi decreti dirigenziali all'esito delle verifiche disposte ai sensi dell'art. 1, co. 3, del medesimo D.P.C.M.

- art. 1, co. 247, della [L. 208/2015](#), in base al quale il FOE è incrementato di 9,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca;

- art. 24 del [D.L. 104/2013](#), in base al quale l'INGV è stato autorizzato, nel quinquennio 2014-2018, ad assumere 200 unità di personale, con oneri pari - per quanto qui interessa - a 10 milioni di euro a partire dall'anno 2018.

Si segnala che, in base al citato D.M. 163/2018, entro il 1° maggio 2019 gli enti avrebbero dovuto attivare tutti i contratti di cui erano stati destinatari di assegnazione, in quanto le risorse assegnate e non utilizzate sarebbero state compensate con le assegnazioni ordinarie del FOE e attribuite agli altri enti che avevano completato le assegnazioni. Successivamente, il [D.M. 26 marzo 2019, n. 240](#), ha prorogato al 30 novembre 2019 tale termine, stabilendo che le risorse assegnate e non utilizzate, totalmente o parzialmente, per l'anno 2018, restano nella disponibilità di ciascun ente come assegnazione ordinaria dell'anno. Oltre il 30 novembre 2019 le risorse assegnate con il presente decreto ma non utilizzate sono ripartite tra tutti gli enti in misura proporzionale alle assegnazioni ordinarie per le finalità del comma 633 dell'art. 1 della L. 205/2017.

In merito all'art. 1, co. 6 e 7, dello schema di decreto non è chiaro se dalla rideterminazione delle somme citate - che dovrebbe avvenire all'esito della scadenza del 30 novembre 2019 - rientranti comunque nell'assegnazione ordinaria del FOE, deriverebbe anche una rideterminazione del D.M. di riparto del FOE stesso, laddove esso fosse emanato precedentemente ai suddetti decreti dirigenziali.

L'assegnazione ordinaria al CNR include anche 2.582.284 euro per l'Istituto di biologia cellulare per attività internazionali in base alla [L. 232/2016](#). Quanto alle assegnazioni ordinarie dell'ASI e dell'INAF è stata effettuata una variazione compensativa tra le somme consolidate degli anni precedenti e a loro spettanti per un importo di 6.994.880 euro, che passano dall'ASI all'INAF in forza di contratti di collaborazione tra i due enti per cui l'INAF ha posto in essere contratti con 120 unità di personale, che ora andrà stabilizzato perché in possesso dei requisiti previsti dal citato art. 20 del d. lgs. 75/2017.

Le **attività di ricerca a valenza internazionale** (di cui alla tab. 3 allegata allo schema di decreto) - pari a 521.320.000 euro - riguardano prevalentemente erogazioni necessarie per garantire il rispetto di impegni assunti dall'Italia in forza di accordi internazionali con Paesi membri dell'Unione europea o con Paesi terzi. Pertanto, come risulta dall'art. 1, co. 5, dello schema di decreto, le assegnazioni per le attività di ricerca internazionale potranno essere erogate anche in anticipo rispetto all'espletamento della procedura di approvazione del FOE previa motivata richiesta da parte degli enti.

Rispetto al citato art. 1, co. 5, dello schema di decreto si segnala che è erroneamente citata la tabella 2, riguardante le progettualità di carattere straordinario, anziché la tabella 3.

La relazione illustrativa riferisce che in base all'art. 1, co. 305, della L. 232/2016, dal 2018 è disponibile un finanziamento aggiuntivo di 25 milioni di euro per le attività di ricerca a valenza internazionale.

Si valuti l'opportunità di integrare le premesse allo schema di decreto menzionando anche l'art. 1, co. 305, della L. 232/2016.

Nelle attività di ricerca a valenza internazionale rientrano anche i contributi per la partecipazione degli enti di ricerca finanziati dal MIUR a consorzi per un'infrastruttura europea di ricerca - *European Research Infrastructure Consortium* (ERIC) (di cui al regolamento (CE) n. [723/2009](#)). L'art. 1, co. 3, dello schema di decreto dispone che i contributi per la partecipazione agli ERIC, o ai progetti da questi realizzati, costituiscono a tutti gli effetti quota di entrata dei bilanci degli stessi ERIC. In particolare, precisa che ciò vale per la partecipazione attraverso:

- contributi in natura (*in-kind*);
- contributi a valere sul FOE (come determinati nella tabella relativa alle attività di ricerca a valenza internazionale).

Al riguardo, la premessa dello schema evidenzia che la partecipazione del Governo italiano agli ERIC avviene attraverso gli enti e le istituzioni di ricerca afferenti al MIUR, i quali assumono la qualifica di *representing entity* e che i finanziamenti, nella forma di contributi *in-kind* o contributi finanziari da parte di tali *representing entity*, sono assicurati agli enti e istituzioni di ricerca che vi partecipano anche attraverso i relativi contributi annuali a valere sul FOE, oltre ad eventuali altre fonti di copertura.

Le **progettualità di carattere straordinario** (tab. 2) - pari a 65.075.000 euro - sono assegnate secondo specifiche finalità illustrate nello schema di decreto, mentre l'unico **progetto bandiera** finanziato per il 2019 è COSMO SKYMED II GENERATION riferito all'ASI.

Si ricorda che il [PNR 2011-2013](#) approvato dal CIPE il 23 marzo 2011 ha previsto alcuni progetti cosiddetti "bandiera" ritenuti di particolare interesse strategico per il Paese, cui era destinata una quota specifica del FOE.

A fini riepilogativi, la ripartizione del contributo per voci e per enti è rappresentata nella *fig. 4*. Le diverse voci in cui si articola il contributo complessivo, per ciascun ente, sono rappresentate, in percentuale, nella *fig. 5*.

Figura 4 - Ripartizione del contributo assegnato a ciascun ente per tipologia di attività svolta. Fonte: dati MIUR (importi arrotondati)

ENTI	Totale assegnazioni ordinarie	Progettualità di carattere straordinario	Attività di ricerca a valenza internazionale	Progetti Bandiera e Progetti di interesse	TOTALE ASSEGNATO COMPETENZA 2019
CNR	588.694.275	41.500.000	30.940.000	0	661.134.275
ASI	77.788.397	350.000	420.000.000	12.080.000	510.218.397
INFN	253.757.624	16.100.000	31.850.000	0	301.707.624
INAF	95.604.946	2.600.000	12.850.000	0	111.054.946
INGV	64.706.736	750.000	3.900.000	0	69.356.736
INRIM	20.136.181	0	1.250.000	0	21.386.181
OGS	15.114.332	2.400.000	2.200.000	0	19.714.332
A. DHORN	13.604.643	0	940.000	0	14.544.643
AREA	8.722.007	1.000.000	17.360.000	0	27.082.007
INDAM	2.386.265	375.000	30.000	0	2.791.265
FERMI	2.290.932	0	0	0	2.290.932
GERMANICI	1.356.896	0	0	0	1.356.896
ELETTRA	0	0	0	0	14.000.000
INDIRE	0	0	0	0	12.400.363
INVALSI	0	0	0	0	4.454.751
TOTALI	1.144.163.234	65.075.000	521.320.000	12.080.000	1.773.493.348

Figura 5 - Suddivisione percentuale del contributo assegnato a ciascun ente per tipologia di attività svolta. Fonte: dati MIUR



Le indicazioni per gli anni successivi

L'art. 2, co. 1, dispone che gli enti, per l'elaborazione dei bilanci di previsione 2020 e 2021, potranno considerare quale riferimento il 100% dell'ammontare dell'assegnazione complessiva indicata nelle rispettive tabelle per il 2019, salvo eventuali misure di contenimento della spesa.

L'art. 2, co. 2, stabilisce che l'ASI, per l'elaborazione dei bilanci di previsione 2020 e 2021, potrà considerare quale riferimento il 100% della quota assegnata per il 2019 (salvo eventuali riduzioni), relativamente alle assegnazioni per le "Attività di ricerca a valenza internazionale" dovute alla contribuzione annuale all'Agenzia spaziale europea (ESA) per accordi internazionali. Il co. 3 dispone che le assegnazioni (e le correlate motivazioni) saranno pubblicate sul sito del MIUR, mentre il co. 4 prevede che all'assunzione dei relativi impegni di spesa si provvederà con decreti dirigenziali.

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi del Senato della Repubblica

Senato: Dossier n. 158

Camera: Atti del Governo n. 100

30 luglio 2019

Senato Servizio Studi del Senato
Ufficio ricerche su questioni istituzionali, giustizia e cultura

Studi1@senato.it - 066706-2451

SR_Studi

Camera Servizio Studi
Dipartimento Cultura

st_cultura@camera.it - 066760-3255

CD_cultura

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
CU0091